



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 16 Data 30-07-2015

!X! Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **14:30**, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Luchesa Armando	Sindaco	P
Gandini Luca	Vice Sindaco	P
Pandolfi Carmine	Assessore	P

presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, il Sig. **D'ACUNZO TOMMASO** Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco **LUCHESA ARMANDO**, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto l'art. 393 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, che stabilisce che gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice con l'obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici rendiconto annuale.

Visto l'art. 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per il nuovo Codice della Strada, il quale definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice stesso;

Considerato che, ai sensi del predetto comma 4, una quota pari al 50% dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della Strada è devoluta alle seguenti finalità: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, redazione di piani urbani del traffico veicolare, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale ed alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

Considerato che, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 208 del richiamato D.Lgs. 285/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 564, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;

Viste le ulteriori modifiche apportate al testo del medesimo art. 208 del D.Lgs 285/1992, dalla Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce che al comma 4 dell'art. 208 una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a: interventi di sostituzione, ammodernamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a: potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale.
- c) ad altre finalità in misura non superiore al 25% del totale, connesse a: miglioramento della sicurezza stradale.

Preso atto che è compito della Giunta Comunale deliberare annualmente le quote da destinarsi alle su indicate finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità del citato comma 4 dell'articolo 208 del nuovo C.d.S.;

Visto l'art. 142, comma 12 bis del Codice della Strada che prevede che "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti".

Dato atto che nel bilancio di previsione 2015 sono previsti € 2.000,00 da introitarsi a titolo di accertamento proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e che si intende destinare la quota di Legge di detto importo ai seguenti interventi, ai fini del rispetto del suddetto art. 208 del D.Lgs.285/1992 così come novellato dalla Legge 120/2010;

Visti i vigenti regolamenti comunali:

- a) "Ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di G.C. n. 103 del 13/09/2004 e s.m.i. ;
- b) "Contabilità", approvato con delibera di C.C. n. 28 del 16/04/1997 e modificato con delibera di C.C. n. 8 del 07/04/2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

SI PROPONE

1. Di destinare € 1.000,00 pari al cinquanta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune di Rivoli Veronese per violazioni previste dal D.Lgs 285/1992, per le seguenti finalità indicate nel comma 4 dell'articolo 208 del D.Lgs citato: **potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;**
2. di dare atto che l'ente provvederà a fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese ai sensi dell'art. 393, comma 2 del D.P.R. 495/1992;
3. Di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti;

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere onde consentire l'allegazione della delibera all'approvando Bilancio 2015 e Pluriennale 2015-17



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

SI PROPONE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2015

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 29-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **Pecoraro Roberto**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 29-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **Pecoraro Roberto**



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Deliberazione di G.C. n° 16 del 30-07-2015

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to LUCHESA ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ACUNZO TOMMASO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ACUNZO TOMMASO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno 03-08-2015 (pubblicazione n. 523) per la durata di 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Rivoli Veronese, li 03-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to GIRARDI RAFFAELE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ACUNZO TOMMASO